



OGGETTO:	IN DATA:	ORARIO:
Incontro Flash	Gio. 27.09.2018	Dalle h. 18:00
LUOGO:	NUMERO INCONTRO:	
Corso Matteotti 194 – Sanremo (IM)	#03/2018	
MAGGIORI INFORMAZIONI:	PRENOTAZIONI:	
scrivere a: info@studiograziotto.com	Posti limitati	



INCONTRI FLASH

INDICE ELABORATI

ILLUSTRATI NELL'INCONTRO FLASH DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018

1. All'ordine di esibizione il commercialista può opporre il segreto professionale
2. Giurisdizione in caso di prodotti ordinati e non ritirati da committente comunitario
3. Cessione di quote sociali e garanzie su caratteristiche e consistenza dei beni ricompresi nel patrimonio sociale
4. Nel licenziamento individuale per G.M.O. il datore non deve provare l'andamento economico negativo dell'azienda
5. Risoluzione di diritto del contratto di cessione quote sociali per mancato pagamento del prezzo
6. In tema di cessione di azienda la conformità alla normativa amministrativa è qualità essenziale implicita
7. L'obbligo di finanziamento socio di SRL non sorge dalla deliberazione dell'assemblea ma dall'adesione del socio
8. Compete anche al socio amministratore di SRL il diritto di informazione e controllo
9. Anche il nuovo amministratore risponde dell'omesso versamento IVA
10. Datore esentato da obblighi di prevenzione su infortuni in attività non previste fatte senza chiedere istruzioni
11. Per le operazioni soggettivamente inesistenti la prova è a carico dell'Ufficio
12. Nel reato di indebita restituzione dei conferimenti possibile concorso del socio
13. Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi

Negli «Incontri Flash» - gratuiti e a cadenza mensile - sono illustrate le decisioni giurisprudenziali commentate dal nostro Studio nel mese precedente. Gli incontri si tengono - in un contesto assolutamente informale - presso il nostro Studio in Sanremo, con cadenza mensile, di regola ogni terzo giovedì del mese dalle ore 18:00. Non ci sono vincoli di frequentazione continuativa, ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a chi presenza all'intero ciclo di incontri durante 12 mesi consecutivi.

La frequentazione sarà utile non solo a migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in ambito giuridico, ma anche un'occasione per conoscere meglio altre realtà locali e recuperare la dimensione umana e dei rapporti personali che - in un mondo come quello attuale che è sempre più "digitale" - sono spesso limitati e concitati. Gli argomenti sono di prevalente interesse aziendale e professionale: diritto ambientale, amministrativo, civile, commerciale, fallimentare, lavoro, internazionale, penale, societario, tributario.

Richiesta prenotazione inviando email a info@studiograziotto.com



All'ordine di esibizione il commercialista può opporre il segreto professionale

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

In occasione dell'acquisizione di dati, informazioni e documenti da parte dell'autorità giudiziaria presso un commercialista, la formale opposizione del segreto professionale in relazione a quanto oggetto di richiesta di esibizione è idonea a impedire di procedere al sequestro, fatti salvi gli accertamenti in merito alla fondatezza del segreto professionale opposto. La riproduzione dei dati, in qualunque forma avvenga, è un sequestro.

Decisione: Sentenza n. 51446/2017 Cassazione Penale - Sezione II

Massima: Nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l' autorità giudiziaria ha l' onere di rivolgere una richiesta di consegna attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l' esibizione è oggetto di segreto professionale.

La formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, è idonea a impedire all' autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall' art. 256, comma 2, c.p.p..

Osservazioni

Quando sorge la necessità di acquisire dati, documenti e informazioni, l'autorità giudiziaria deve procedere previa esibizione del decreto di esibizione.

La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di accesso al computer del commercialista, la formale opposizione del segreto professionale, quando è sollevata in correlazione alla disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, è idonea a impedire all' autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, naturalmente fatti salvi gli eventuali accertamenti previsti dall' art. 256, comma 2, c.p.p.

Giurisprudenza rilevante

1. Cass. Sezioni Unite 18253/2008
2. Cass. 24617/2015

Disposizioni rilevanti
Codice di procedura penale
Vigente al: 26-03-2018

Art. 256 - Doveri di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o

professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

Art. 258 - Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Vigente al: 26-03-2018

Art. 5 - Obbligo del segreto professionale

1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

<https://www.diritto.it/allordine-esibizione-commercialista-puo-opporre-ii-segreto-professionale/>

regolamento di giurisdizione

Giurisdizione in caso di prodotti ordinati e non ritirati da committente comunitario

Fulvio Graziotto, avvocato

Nel caso di prodotti ordinati a fornitore italiano e non ritirati dal committente estero, in mancanza di scelta espressa delle parti in merito alla giurisdizione competente a decidere sulla controversia e di impossibilità di identificare in modo univoco il luogo di consegna pattuito, se la domanda giudiziale comprende tanto il pagamento del prezzo quanto il risarcimento a titolo extracontrattuale, soccorre il criterio della trattazione unitaria presso il giudice preventivamente adito.

Decisione: Sentenza n. 4219/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Una società italiana conveniva in giudizio una società tedesca per irrichiedere il risarcimento dei danni in relazione al mancato ritiro di motori ordinati.

La società tedesca si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di una clausola contenuta nell'accordo di sviluppo sottoscritto dalle parti che prevedeva la scelta del foro di Monaco di Baviera; l'attrice italiana eccepeva che il foro non risultava essere pattuito in via esclusiva, e che, in ogni caso, non si trattava di sindacare l'accordo e le relative obbligazioni, ma la domanda risarcitoria per il mancato ritiro dei motori ordinati.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione italiana sollevata dalla convenuta tedesca, e disponeva consulenza tecnica d'ufficio relativamente ai danni.

Mentre la causa veniva trattenuta in decisione, la società tedesca proponeva regolamento preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Cassazione, e nel frattempo la società italiana falliva, ma successivamente il fallimento veniva revocato.

Esaminata la questione, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.

La decisione.

Le Sezioni Unite hanno dapprima affrontato una questione procedurale relativamente alla esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel caso in cui il giudice, prima di pronunciarsi sulla giurisdizione, non abbia previamente invitato le parti a precisare le conclusioni: il Consesso ribadisce che il provvedimento del giudice non è preclusivo del regolamento di giurisdizione.

Entrando nel merito, il Consesso ritiene il ricorso infondato, e affronta la questione in quattro passaggi ben definiti.

Per iniziare, rileva che l'indicazione del foro di Monaco di Baviera può essere considerata espressa in via esclusiva, e sarebbe idonea per indicare la giurisdizione tedesca; «Tra le parti risulta stipulato un "Development Agreement" la cui clausola 10.4 prevede espressamente che "this agreement and the obligations related to this agreement shall be governed by German law, Court of Munich" (questo accordo e le relative obbligazioni saranno disciplinate dal diritto tedesco, Corte di Monaco) . Questa clausola astrattamente risulta essere attributiva della giurisdizione al giudice tedesco. L'art 23, comma primo, del regolamento UE 44/01 , applicabile al caso di specie, espressamente prevede che "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice

o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti..". Alla luce di detta norma deve ritenersi che l'indicazione della Corte di Monaco costituisca indicazione della volontà delle parti di attribuire la giurisdizione al giudice tedesco da ritenersi ,alla luce della norma citata, a carattere esclusivo. In particolare, si osserva che il citato articolo 23 ritiene sufficiente ,al fine di radicare la giurisdizione, anche la sola indicazione di uno dei giudici di uno Stato membro , per cui l'indicazione della Corte di Monaco sarebbe a tal fine sufficiente per indicare l'opzione per la giurisdizione tedesca.»

Ma non ritiene questo punto rilevante nella fattispecie poiché l'oggetto di tale accordo era differente: «Tuttavia il punto è che nel caso di specie non appare che il Development Agreement sia applicabile ai rapporti contrattuali per cui è causa. Il predetto accordo ha infatti per oggetto l'attività di ricerca e predisposizioni di un prototipo di motore nautico mentre la clausola 9 dello stesso prevede che, successivamente alla realizzazione del prototipo, tra le parti doveva essere stipulato un contratto di fornitura del prodotto. Nel caso di specie, la domanda della Benelli riguarda proprio il pagamento relativo alla avvenuta fornitura di motori. A prescindere dunque dalla circostanza che non risulta un nuovo contratto stipulato in un unico documento in forma scritta tra le parti, non appare sostanzialmente contestato che comunque le forniture di motori siano state effettuate .Ciò deve ritenersi abbia comunque dato luogo alla stipula di un accordo contrattuale tra le parti che deve necessariamente ritenersi non rientrante nel Development agreement che, come detto, si riferiva esclusivamente alla creazione del prototipo di motore e che espressamente prevedeva che il rapporto di fornitura successivo doveva essere regolato da un nuovo e diverso contratto.»

Una volta precisato che vi è altro accordo relativo alla fornitura dei motori, occorre identificare la giurisdizione in merito a tale separato accordo, e a questo fine il Consesso esamina le disposizioni del Regolamento UE n. 44/2001 (applicabile per la fattispecie, poi sostituito dal reg. 1215/2012 attualmente in vigore) sulla competenza giurisdizionale: «Ciò posto, occorre valutare quale sia il giudice avente giurisdizione nel caso di specie in base alla normativa comunitaria e, in particolare, all'articolo 5 del regolamento 44/2001 che prevede che, nel caso di compravendita di beni, la giurisdizione si determina in base al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Come si è già rilevato, nel caso di specie non vi è stato un contratto apposito stipulato in forma scritta e la documentazione cui fanno riferimento le parti risulta contraddittoria in quanto secondo alcuni call of order l'indirizzo di consegna sarebbe la sede della B. GMBH in Vienna , mentre altre fatture e documenti di trasporto recano la dicitura "Franco Fabbrica" e quindi la sede di Pesaro. Non vi sono dunque elementi univoci per affermare con certezza la giurisdizione in base al luogo di consegna.»

Da ultimo, le Sezioni Unite affrontano l'aspetto legato al titolo risarcitorio, rilevando che la domanda di risarcimento a titolo extra contrattuale, in aggiunta a quella di pagamento delle forniture, consente una trattazione unitaria ai sensi del reg. UE: «Occorre a questo punto considerare che la Benelli ha altresì proposto domanda di risarcimento del danno di carattere extra contrattuale. Invero la ricorrente lamenta l'inammissibilità di tale domanda sotto il profilo della sua genericità.

Tale prospettazione non è però suscettibile di valutazione in questa sede di regolamento di giurisdizione poiché la definizione di quest'ultimo deve avvenire sulla base delle domande e delle prospettazioni delle parti senza che sia possibile entrare in una valutazione della ammissibilità o della fondatezza delle stesse. Posta quindi la sussistenza di una domanda di risarcimento danno extra contrattuale che si aggiunge a quella di pagamento del prezzo delle forniture, ricorre tra le due domande una ipotesi di connessione che richiede una trattazione unitaria delle stesse ai sensi dell'art 28 del regolamento 44/2001 che prevede che, in caso di domande connesse pendenti innanzi a giudici diversi, le stesse sono suscettibili di essere

decise unitariamente dal giudice preventivamente adito. Da ciò necessariamente discende che, essendo state le due domande già cumulativamente proposte innanzi al giudice italiano, di cui quella di risarcimento del danno certamente rientrante nella sua giurisdizione, anche a volere, in via di ipotesi, ritenere che la domanda di pagamento del prezzo della compravendita sia di competenza del giudice austriaco, in ogni caso, essendo stato comunque il giudice italiano preventivamente adito, ad esso spetterebbe comunque la giurisdizione su entrambe le cause.»

Infine, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano.

Osservazioni.

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla giurisdizione sulla base del Reg. UE n. 44/2001, applicabile *ratione temporis* alla vicenda (ad oggi sostituito dal reg. UE n. 1215/2012).

L'art. 5 del Reg. 44/01 dapprima verifica se sia possibile utilizzare quale criterio di collegamento previsto dalla lettera b) nel caso della compravendita di beni, cioè il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Possibilità esclusa dalla mancanza di un contratto formale e dalla ambiguità delle indicazioni relative all'indirizzo di consegna sulla documentazione relativa agli ordini.

È da osservare che il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione va nella direzione di richiedere (ai fini del criterio di collegamento in questione e in mancanza di una scelta espressa delle parti) una pattuizione espressa del luogo di consegna, da intendersi - in linea con le pronunce della Corte di Giustizia UE - quale luogo di disponibilità fisica dei beni da parte dell'acquirente.

In ogni caso, va rimarcato anche l'aspetto relativo alla qualificazione della domanda di risarcimento dei danni a titolo *extracontrattuale*: se le Sezioni unite dapprima affermano che "non risulta un nuovo contratto stipulato in un unico documento in forma scritta tra le parti, non appare sostanzialmente contestato che comunque le forniture di motori siano state effettuate", riconoscendo quindi che un accordo si sia comunque formato anche se per scambio di corrispondenza o per fatti concludenti, il titolo risarcitorio avrebbe dovuto più propriamente essere riconducibile (per lo meno anche) alla responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza rilevante

• Cass. 25798/2009.

Codice di procedura civile

Art. 41- Regolamento di giurisdizione

Regolamento (CE) n. 44/2001

del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Articolo 5.

Articolo 28

BENI SOCIALI

Cessione di quote sociali e garanzie su caratteristiche e consistenza dei beni ricompresi nel patrimonio sociale

Fulvio Graziotto, avvocato

La consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote o azioni rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto solo se siano state fornite dal cedente specifiche garanzie contrattuali.

Decisione: Sentenza n. 12446/2017 Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di impresa

Massima:

«La cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali, poiché il bene mobile trasferito è dato dalla partecipazione sociale stessa, la quale esprime l'insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo status di socio. Quindi, la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull'oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1490 c.c., qualora l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale.»

Osservazioni.

Il Tribunale, richiamandosi a precedenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione, ha ricordato che le carenze o i vizi - relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - possono giustificare la risoluzione del contratto solo se siano state fornite dal cedente specifiche garanzie contrattuali.

Ciò perché le partecipazioni sociali sono attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, ed i relativi vizi o difetti di qualità possono attenerne, quindi, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire.

Non possono invece riguardare il valore economico, in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto.

Le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale o ai beni in esso ricompreso.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 9067/1995
- Cass. 2843/1996
- Cass. 5773/1996
- Cass. 26690/2006
- Cass. 16031/2007

Codice civile

Vigente al: 25-02-2018

Art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento

Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione

Art. 1497 - Mancanza di qualità

Nel licenziamento individuale per G.M.O. il datore non deve provare l'andamento economico negativo dell'azienda

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

E' legittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui la riorganizzazione delle attività - dettata dall'esigenza di incrementare i profitti aziendali - determini la soppressione di una posizione lavorativa, senza che necessiti che il presupposto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere uno stato di crisi aziendale o una situazione di effettiva difficoltà economica aziendale.

L'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa».

Decisione: Sentenza n. 29238/2017 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Il caso

Un società partecipata da un gruppo internazionale riorganizzava le proprie attività e licenziava un lavoratore per soppressione del posto di lavoro a seguito della redistribuzione ad altri lavoratori dei compiti da lui svolti.

La Corte di Appello rilevava che la soppressione del posto di lavoro era stata effettiva e derivava dalla riorganizzazione aziendale, e confermava il licenziamento.

Il lavoratore proponer ricorso per Cassazione, che lo rigetta.

La decisione

La Suprema Corte dapprima esamina i fatti: *«La Corte di appello rilevava che la soppressione del posto era stata effettiva e non pretestuosa e derivava da una riorganizzazione aziendale confermata dalle risultanze istruttorie, che aveva portato a modificare la gestione delle escalations facendo confluire a livello internazionale quelle interne e quelle esterne (che erano affidate al sig. F.) nella nuova funzione chiamata Incident Management, con notevoli risparmi di costi ed anche vantaggi organizzativi».*

Richiama poi le risultanze istruttorie circa la possibilità di assegnare il lavoratore ad altri compiti: *«era stato anche confermato l'impossibilità di un repechage in mansioni compatibili ed altresì che al lavoratore era stata offerta un'occasione lavorativa coerente con la professionalità acquisita . Secondo la Corte era onere del lavoratore dedurre le possibilità di repechage e cioè l'esistenza di posizioni equivalenti nelle quali poteva essere adibito ma tutte quelle indicate non erano affidabili in concreto al F. (che non era un tecnico né aveva competenza commerciale) in quanto presupponevano esperienza e competenze non possedute da questi», e che «tutti i testi avevano confermato che dopo il recesso non erano state effettuate assunzioni nel settore ove era stato impiegato il ricorrente; le assunzioni indicate dal lavoratore si riferivano a divisioni che svolgevano attività ben diversa da quella di cui si occupava l'appellante e con diversi profili professionali (pag. 11 della sentenza impugnata)».*

Riassunti i fatti così come accertati dalle Corti di merito, affronta i nove motivi di ricorso del lavoratore, la maggior parte dei quali infondati perché tendenti, in realtà, a un riesame nel merito dei fatti e non al sindacato di legittimità demandato alla Corte di Cassazione.

Nell'esaminare il motivo col quale il lavoratore lamentava che le mansioni da lui svolte non erano state soppresse, ma solo ridistribuite tra altri lavoratori, la Suprema Corte richiama l'indirizzo affermato in una precedente decisione: *«va ricordato che questa Corte ha affermato, secondo un indirizzo che si condivide e cui si intende dare continuità, che" il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 della l. n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di*

risulta" (Cass. n. 19185/2016)».

Per il Collegio «in ogni caso l'operazione riorganizzativa con soppressione del posto e redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti è ritenuta legittima da parte di questa Corte, pur nel rispetto di limiti che nel caso di specie non sono stati valicati (non è- cioè- emerso che la redistribuzione non sia l'effetto della ristrutturazione ma ne sia in sostanza la causa)».

Volume consigliato

Affrontando un ulteriore motivo di ricorso, colquale si allega la falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 2119 cod. civ. e per violazione dell'obbligo di repace, la Cassazione rileva che «Nel motivo sembrerebbe porsi anche la diversa ed autonoma questione di diritto se presupposto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere uno stato di crisi aziendale o una situazione di effettiva difficoltà economica aziendale posto che il recesso deve essere considerato come una extrema ratio, che la giurisprudenza più recente di legittimità esclude, componendo una incertezza durata alcuni anni. Questa Corte con sentenza n. 25201/2016, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha infatti affermato il principio secondo il quale "ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa; ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta".»

Il ricorso viene infine rigettato.

Osservazioni

La Suprema Corte ha confermato l'orientamento che ritiene legittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui la riorganizzazione delle attività - dettata dall'esigenza di incrementare i profitti aziendali - determini la soppressione di una posizione lavorativa.

Non è cioè necessario che il presupposto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere uno stato di crisi aziendale o una situazione di effettiva difficoltà economica aziendale.

E lo fa richiamando una precedente decisione che aveva affermato il principio che *«ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa»*.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 19185/2016
2. Cass. 25201/2016

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali

Vigente al: 20-03-2018

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e'

determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali

del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività'

produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento

di essa.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Vigente al: 20-03-2018

Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perchè discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perchè riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perchè intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui

accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purchè effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice

medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

<https://www.diritto.it/nel-licenziamento-individuale-g-m-datore-non-deve-provare-landamento-economico-negativo-dellazienda/>

Risoluzione di diritto del contratto di cessione quote sociali per mancato pagamento del prezzo

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

Nella cessione di quote sociali di SRL in cui è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'acquirente non paghi una parte del prezzo dilazionato, e la facoltà di incamerare quanto incassato a titolo di penale e liquidazione anticipata del danno, la pronuncia del giudice in favore della parte che comunicato alla controparte l'intenzione di avvalersi di detta clausola ha natura dichiarativa con effetti dalla data di ricezione della comunicazione.

La parte venditrice ha l'onere di allegare e provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, la quale è gravata all'onere della prova del fatto stintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Decisione: Sentenza n. 10379/2017 Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa "B"

Il caso

A seguito del mancato pagamento di una parte del prezzo, pattuito in forma dilazionata a fronte della cessione di quote sociali in una SRL, parte cedente si rivolge al Tribunale per invocare la risoluzione di diritto in base alla clausola risolutiva espressa, e in via subordinata la risoluzione per inadempimento imputabile al cessionario, e ottenere quindi la restituzione delle quote sociali, ritenendo quanto incasato a titolo di penale e liquidazione anticipata del danno. Il Tribunale accoglie la domanda.

La decisione

Il Tribunale, dopo aver sintetizzato la fattispecie oggetto di causa, ha accolto la domanda, anche in

conseguenza della mancata costituzione in giudizio dell'acquirente, il quale non ha assolto all'onere della prova circa l'esatto adempimento necessario per resistere alla domanda attrice.

Per il Collegio, l'attrice aveva assolto all'onere di allegare e provare il contratto di trasferimento delle quote sociali, nonché di aver dato esecuzione al contratto avendo acconsentito all'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese.

Inoltre, essendo prevista apposita clausola risolutiva espressa nella scrittura di cessione delle partecipazioni, aveva provato di aver comunicato l'intenzione di avvalersene, producendo la comunicazione e la prova della ricezione da parte della controparte.

Il Tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ricorda che *«in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»* (cfr. Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13.533; così anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 gennaio 2015)».

Dichiara pertanto la risoluzione di diritto del contratto di cessione delle partecipazioni sociali ex art. 1456 codice civile, a far data dalla data di ricezione della comunicazione con la quale, parte attrice, ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa; dichiara altresì che la quota di partecipazione è tornata, sempre da tale data, di esclusiva proprietà dell'attrice, e precisa che la sentenza costituisce titolo idoneo all'iscrizione nel Registro delle imprese del nominativo dell'attrice quale titolare della quota.

Osservazioni

L'attrice aveva richiesto la declaratoria che la quota di partecipazione è di sua esclusiva proprietà, e la pronuncia di condanna del convenuto alla restituzione della quota acquistata.

In merito a tale ultima domanda, il Collegio precisa che *«La presente pronuncia può dunque produrre esclusivamente effetti dichiarativi della caducazione del contratto che già è avvenuta per effetto della risoluzione di diritto, senza dunque che vi sia necessità di alcuna pronuncia di condanna alla restituzione di alcunché»*.

Nella SRL, infatti, la quota non è rappresentata da un titolo di credito, e l'eventuale certificato ha solo valore interno probatorio: non ha alcuna rilevanza sulla circolazione giuridica.

La cessione si perfeziona con il solo consenso dei contraenti, ma ai fini dell'esercizio dei diritti inerenti è necessario il deposito nel Registro Imprese e l'iscrizione nel libro soci (ove adottato, stante la mancata obbligatorietà dal 2009) verso esibizione del titolo del trasferimento e del certificato di deposito.

Mentre per la validità tra le parti la forma è libera, ma per l'iscrizione nel Registro delle imprese le cessioni devono risultare almeno da atto autentificato da notaio.

Un aspetto che casi analoghi può presentarsi problematico in relazione alla SPA è quello relativo alla eventuale detenzione dei certificati azionari, dei quali - in situazioni simili a quella oggetto di pronuncia - è bene chiedere, già nella domanda giudiziale, la condanna alla riconsegna.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 13533/2001
2. Cass. 15659/2011
3. Cass. 826/2015

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 18-03-2018

Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata

obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 2470 - Efficacia e pubblicità

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

<https://www.diritto.it/risoluzione-diritto-del-contratto-cessione-quote-sociali-mancato-pagamento-del-prezzo/>

In tema di cessione di azienda la conformità alla normativa amministrativa è qualità essenziale implicita

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

In tema di cessione di azienda avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, la non conformità alla normativa amministrativa, in particolare al regolamento di Igiene, è un requisito che - in mancanza di patto contrario - deve ritenersi implicitamente richiesto costituendo una qualità essenziale per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale.

Decisione: Sentenza n. 10497/2017 Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa "A"

Il caso

Il titolare di un'impresa individuale cedeva l'azienda, costituita da bar in chiosco e tavola fredda, a una società. Dopo essere stata immessa nel possesso, la società acquirente scopriva che il chiosco era sprovvisto di allacciamento all'impianto pubblico fognario, con violazione delle disposizioni amministrative che regolavano l'esercizio dell'attività.

Dopo aver eccepito l'aspetto al cedente, provvedeva ad eseguire le opere necessarie per rendere l'esercizio conforme, chiedendo poi i danni, allegando un inadempimento del venditore che avrebbe ceduto un bene privo delle qualità necessarie per l'uso, aspetto questo che avrebbe costituito un elemento determinante per la conclusione dell'accordo.

Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il cedente.

La decisione

Per il Collegio, *«Il mancato allacciamento all'impianto fognario milanese ha dato luogo all'assenza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto, e cioè l'attività di somministrazione di cibi e bevande mediante l'attrezzamento di un chiosco e dell'area allo stesso limitrofa. Infatti a norma il Regolamento di edilizia del Comune di Milano le attività svolte all'interno del chiosco devono rispettare le norme sancite dal vigente Regolamento di Igiene che, come osservato dal CTU richiede il collegamento degli scarichi delle acque chiare e scure dell'esercizio alla fognatura pubblica».*

Per i Giudici, *«la non conformità alla normativa amministrativa, con particolare riguardo al Regolamento di Igiene, è un requisito che, in mancanza di patto contrario, non previsto nel contratto de quo, deve ritenersi implicitamente richiesto, costituendo una qualità essenziale per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale».*

Ne consegue che il cedente *«ha dato luogo ad un inesatto adempimento delle obbligazioni a proprio carico, rilevante ai sensi dell'art. 1497 c.c. (Cass. 2006/7561)».*

Ciò precisato, il Tribunale passa ad esaminare l'aspetto risarcitorio, richiamandosi all'art. 1494 codice civile, che *«pacificamente disciplina tutte le ipotesi di vendita di cosa viziata o mancante di qualità promesse o essenziali. Detta norma sancisce l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni, se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa».*

Richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale afferma che l'art. 1494 c.c. delinea una presunzione di conoscenza dei vizi da parte del venditore, sul quale incombe l'onere di fornire la prova liberatoria: *«Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale detta norma pone a carico del venditore una presunzione di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi».*

Stante la contumacia del cedente nel procedimento, non vi è la dimostrazione di tale prova liberatoria, e ne consegue il riconoscimento del diritto di parte attrice a vedersi risarcito il danno, che il Collegio ha liquidato tenendo conto anche delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita.

Osservazioni

Il Tribunale si è pronunciato accertando l'inadempimento del cedente ai sensi dell'art. 1497 c.c., condannandolo al pagamento dei danni patiti dal cessionario.

Nel quantificarli, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte: «*Ai fini della quantificazione in oggetto giova, pertanto, richiamare il principio giurisprudenziale in forza del quale ai fini del risarcimento del danno non occorre la prova dell'effettiva eliminazione del vizio (i.e. nella fattispecie, dell'adeguamento del chiosco alla normativa vigente; Cass. 2014/13717) ma solo la necessità di eliminazione dello stesso, determinante, comunque una diminuzione di valore della res tradita*».

Ma il punto centrale della decisione è quello relativo alla valenza di qualità essenziale della conformità alla normativa amministrativa, che per i giudici milanesi è un requisito che deve ritenersi implicitamente richiesto.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 7561/2006
2. Cass. 13717/2014

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 18-03-2018

Art. 1494 - Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere

ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1497 - Mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.

Volume in evidenza

<https://www.diritto.it/tema-cessione-azienda-la-conformita-alla-normativa-amministrativa-qualita-essenziale-implicita/>

obbligo di finanziamento

L'obbligo di finanziamento socio di SRL non sorge dalla deliberazione dell'assemblea ma dall'adesione del socio

Fulvio Graziotto, avvocato

Nella società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, cioè indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione; per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.

Decisione: Sentenza n. 6865/2017 Tribunale di Milano - Sez. Specializzata in materia di Impresa

Massima: In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, cioè indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare.

In difetto di incontro tra la volontà negoziale del socio e quella della società, non può essere ritenuto venuto ad esistenza alcun credito della seconda verso il primo.

Osservazioni.

La causa riguardava l'opposizione del socio al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per il pagamento della somma deliberata per il versamento in conto finanziamento approvata da tutti i soci, incluso quello che ha proposto l'opposizione.

Nell'affrontare la questione, il tribunale si richiama alle seguenti pronunce della Cassazione:

«In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, cioè indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare. (così Cass. n.19813/2009)»

Con richiamo a precedente decisione che aveva precisato anche l'onere della prova:

«In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in

opzione, ciò indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio." (così Cass. n. 22016/2007)»

Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha quindi concluso precisando che «in difetto di incontro tra la volontà negoziale del L. e quella della società, non può essere ritenuto venuto ad esistenza alcun credito della seconda verso il primo».

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. n. 22016/2007
- Cass. n. 19813/2009
- Trib. Roma, Sez. Impresa, 04.04.2017
- Trib. Milano, Sez. Impresa, 23.03.2017
- Trib. Milano, Sez. Impresa, 15.05.2017

Codice civile

Vigente al: 18-02-2018

Art. 2467 - Finanziamenti dei soci

AMMINISTRATORI

Compete anche al socio amministratore di SRL il diritto di informazione e controllo

Fulvio Graziotto, avvocato

Gli amministratori ai quali sia precluso, da altri coamministratori o componenti del consiglio di amministrazione, l'esercizio del diritto-dovere di ispezione e di informazione - costituente implicito portato delle prerogative della carica - potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.

Decisione: [Sentenza n. 2038/2018 Cassazione Civile - Sezione I](#)

Principio: «Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, cod. civ., di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato».

Osservazioni.

Nel pronunciarsi sull'eccezione sollevata circa l'insussistenza di un diritto di ispezione, in quanto soci-amministratori, la Suprema Corte richiama il dettato legislativo, cioè l'art. 2476, secondo comma, codice civile che attribuisce ai "soci che non partecipano all'amministrazione" il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione societaria.

Per la Cassazione, l'art. 2476 c.c. va inteso nel senso «evidente che il diritto amministrativo, in tal modo concesso al socio di società a responsabilità limitata, dà per scontata l'appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché redattori e custodi di quei libri e documenti».

La Corte rimarca la differenza rispetto alla disciplina della SPA rispetto alla SRL, che attribuisce «espressamente al socio di s.r.l. (a differenza che a quello di s.p.a.) il diritto di ispezione e di informazione sulle vicende e sulla documentazione societaria, ciò ha fatto in vista della natura personalistica del tipo, nonché dell'automatica appartenenza di tali diritti ai soci che abbiano pure la gestione sociale».

Ma ciò non esclude affatto, ed anzi conferma, che tanto meno potrà essere negato il diritto di ispezione e di informazione a questi ultimi, quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica.

Con la conseguenza che, qualora l'esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, in specie coamministratori o componenti del consiglio di amministrazione, essi potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.


Giurisprudenza rilevante

- Cass. 25058/2013
- Cass. 1028/2012
- Cass. 16810/2008
- Cass. 19492/2007
- Cass. 9103/2003
- Cass. Penale 47307/2016

Disposizioni rilevanti.**Codice civile****Vigente al: 06-03-2018****Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci**

Anche il nuovo amministratore risponde dell'omesso versamento iva

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



Decisione: Sentenza n. 55482/2017 Cassazione Penale - Sezione III

Risponde del reato di omesso versamento di IVA anche il nuovo amministratore di società di capitali che subentra nella carica dopo la presentazione della dichiarazione IVA e prima della scadenza del versamento, e omette di versare senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali.

Massima: L'assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, e in mancanza chi sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che derivano da pregresse inadempienze.

Osservazioni.

La Suprema Corte conferma la condanna dell'amministratore unico di una SRL per il reato di omesso versamento IVA, evasa per compensazione tra IVA a debito sulle cessioni effettuate e IVA a credito sugli acquisti, il tutto riconducibile al precedente amministratore.

Per la Corte, gli amministratori che subentrano sono tenuti a un parametro di diligenza minimo, che comprende una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.

Chi assume la carica senza svolgerla, si espone volontariamente alle conseguenze che possono derivare da inadempienze pregresse.

Dette conseguenze possono non essere limitate a quelle di carattere penale, potendosi estrinsecare in conseguenze anche sotto il profilo civilistico, derivanti dalla mancata azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 34927/2015

Cass. 30492/2015

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 25-02-2018

Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Allegato:

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 55482 del 13/12/2017

Avv. Fulvio Graziotto

© 2007-2018 AvvocatoAndreani.it Risorse Legali • [Privacy](#) • [Cookie policy](#)

Deta: Detail

Datore esentato da obblighi di prevenzione su infortuni in attività non previste fatte senza chiedere istruzioni

LAVORO &
SICUREZZA

Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Non è ipotizzabile un obbligo di sicurezza e prevenzione a carico del datore di lavoro per condotte del dipendente, poste in essere dopo il compimento della prestazione lavorativa richiesta, senza preventiva comunicazione secondo le direttive ricevute.

Decisione: Sentenza n. 146/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Classificazione: Lavoro, Penale, Sicurezza

Parole chiave: #datoredilavoro, #infortuni, #obblighidiprevenzione, #sicurezzasullavoro, #responsabilità, #fulviograziotto, #scudolegale

principio: **«Alla stregua dell'art.2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti.»**

Osservazioni.

La Suprema Corte ha statuito il principio di diritto, col quale - in estrema sintesi - esclude la responsabilità del datore di lavoro anche nei casi in cui i lavoratori abbiano svolto attività dopo quelle richieste e senza darne preventiva comunicazione secondo le direttive aziendali; ipotesi che si affianca a quelle già affermate in cui le condotte dei lavoratori fossero assolutamente inopinabili e/o abnormi, tali da escludere che il datore di lavoro potesse prevederle.

Nel caso oggetto di pronuncia, il datore di lavoro aveva: a) l'onere di provare la dipendenza del danno da

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

IT EN

Al fine dell'esclusione di responsabilità, è quindi importante che vengano impartite ai lavoratori le opportune direttive in tal senso.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 3788/2009
- Cass. 3498/2004
- Cass. 8855/2013

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 25-02-2018

Art. 1218 - Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Permalink al [Testo Integrale](#)

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza
- *due diligence* legale
- esecuzione anche all'estero
- pareri e raccomandazioni
- revisione/stesura dei testi
- ricerche di giurisprudenza sull'argomento
- riduzione dei rischi legali
- supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

Per le operazioni soggettivamente inesistenti la prova è a carico dell'Ufficio

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

Nel caso di asserita inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Ufficio l'onere di dimostrare la fittizia interposizione del cedente e la conoscenza dell'intento frodatorio da parte del cessionario.

Decisione: Sentenza n. 25545/2017 Cassazione Civile - Sezione VI

Massima: «Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili" (Cass. Sez. V, 428/15, 12650/17; Sez. VI-5, 13238/17; cfr. Corte Giust. 22/10/2015, C-277/14)».

Osservazioni

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguardava un avviso di accertamento col quale venivano riprese a tassazione alcune operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, perché fatturate alla contribuente da una cd. "società cartiera".

In sede di appello l'atto di accertamento veniva annullato all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, ma l'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, ritenendo ampiamente provato che la società era una vera e propria cartiera, e sotto questo profilo riteneva la decisione del Giudice di appello in violazione

degli artt. 2729 e 2697 codice civile.

Nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, e che il terzo motivo di ricorso proposto dall'Ufficio veicolasse in realtà censure di merito attinenti alla valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici, in contrasto con l'orientamento (definito "granitico" nel corpo della pronuncia) per cui il ricorso in Cassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della pronuncia impugnata.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 428/2015
2. Cass. 12650/2017
3. Cass. 13238/2017
4. Corte di Giustizia Europea, C-277/14

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 18-02-2018

Art. 2697 - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2729 - Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

<https://www.diritto.it/le-operazioni-soggettivamente-inesistenti-la-prova-carico-dellufficio/>

Nel reato di indebita restituzione dei conferimenti possibile concorso del socio

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, ma non esclude l'eventuale concorso del socio il quale abbia tenuto una condotta ulteriore, che abbia contribuito al perfezionarsi dell'evento.

Decisione: Sentenza n. 53832/2018 Cassazione Penale - Sezione VI

Massima: La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. Incriminando solo l'amministratore il legislatore non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall'obbligo di eseguire lo stesso.

L'esclusione del concorso necessario del socio non implica anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.

Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persona qualora il socio non si sia limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.

Osservazioni

La Suprema Corte ha chiarito che non è configurabile il concorso necessario del socio, ma ciò non esclude

il suo concorso eventuale nei casi in cui abbia fornito un contenuto di partecipazione atipico, tenendo una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipizzata dalla disposizione dell'art. 2626 c.c.

In pratica, se il socio non si limita a ricevere la indebita restituzione dei conferimenti, ma si adopera attivamente per determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso dell'amministratore.

Disposizioni rilevanti
Codice civile
Vigente al: 14-02-2018

Capo II - Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

<https://www.diritto.it/nel-reato-indebita-restituzione-dei-conferimenti-possibile-concorso-del-socio/>

responsabilità extracontrattuale

Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi

Fulvio Graziotto, avvocato

Nel contesto specifico di Internet, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi e non dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Decisione: Sentenza nella causa C 194/16 Corte di Giustizia UE

Il caso.

La domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata sollevata nell'ambito di una controversia promossa da soggetti estoni (una società e una sua dipendente) in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di una società svedese (si trattava di una cd. "black-list"), di rimozione di commenti in un forum di discussione sul sito della società svedese, e di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo grado, il giudice estone adito riteneva irricevibile la domanda in quanto «non è possibile applicare l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l'indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l'obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone»

La questione rimessa alla Corte UE riguarda l'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La decisione.

La Corte UE affronta diverse questioni, e ricorda che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, *CDC Hydrogen Peroxide*, C 352/13, EU:C:2015:335, punto 40)», e che «secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al

luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata)».

Dopodiché la Corte fa un distinguo tra le azioni dirette al risarcimento del danno immateriale causato da articoli diffamatori pubblicati nella stampa scritta rispetto a quelli pubblicati su Internet: «la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52)».

Poiché il Giudice aveva sollevato la questione circa i criteri a seguire per identificare il centro degli interessi di una persona giuridica, la Corte precisa che «la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l'attore, la circostanza che quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanche essa determinante.», e chiarisce che «Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un'attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l'insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l'ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell'ambito di una siffatta analisi».

La Grande Sezione della Corte esclude che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, possa proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, e infine ha dichiarato che:

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Osservazioni.

Nell'inquadrare il contesto normativo per affrontare la questione, la Corte si richiama al considerando n.16 del Regolamento: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

E' importante osservare anche che «a norma del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

Giurisprudenza rilevante.

- Corte di Giustizia Europea, C-228/11
- Corte di Giustizia Europea, C-305/13
- Corte di Giustizia Europea, C-352/13
- Corte di Giustizia Europea, C-335/15
- Corte di Giustizia Europea, C-68/93
- Corte di Giustizia Europea, C-61/95
- Corte di Giustizia Europea, C-509/09
- Corte di Giustizia Europea, C-161/10
- Corte di Giustizia Europea, C-685/11

Disposizioni rilevanti. REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 Articolo 7.